Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 aprile 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10.020** Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** Un fascicolo L. **50**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10.020** Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 28 gennaio 1958 registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1958 registro n. 20 Aeronautica, foglio n. 17

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BOTTAZZI Giuseppe, aviere scelto motorista — A bordo di velivolo da bombardamento partecipava a numerosi voli su munite basi nemiche ed a scorte di convogli navali, contribuendo validamente alla buona riuscita delle azioni e dando ripetute prove di perizia e coraggio — Cielo dell'A S, 25 maggio 1942-5 gennaio 1943

CANNEVA Vittorio, aviere scelto armiere. — Armiere di bordo, partecipava a numerosissime azioni di bombardamento da bassa quota Incurante della reazione nemica che colpiva ripetutamente l'apparecchio, continuava imperterrito nel suo compito di mitragliare le forze nemiche a terra, dando prova di calma ed audacia — Cielo della Balcania, 20 luglio 1941-31 marzo 1943

CHINI Giovanni aviere scelto aiuto motorista — Motorista mitragliere su apparecchio da ricognizione partecipava a numerose missioni di guerra Noncurante della reazione contraerea che colpiva ripetutamente l'aereo reagiva efficacemente colla mitragliatrice di bordo dando prova di decisione e coraggio — Cielo della Balcania, 7 maggio 1942-14 aprile 1943.

CIPRIANI Michele, aviere scelto motorista — A bordo di aereo da bombardamento, partecipava a numerosi voli su munite basi nemiche ed a scorte di convogli in mare aperto, contribuendo validamente alla buona riuscita delle azioni col suo contegno sereno e coraggioso — Cielo dell A S, 2 giugno 1942-18 novembre 1942

CIVOLANI Alessandro, aviere allievo armiere — Giovanissimo allievo armiere partecipava a intensa attività di bombardamento su munite basi nemiche e di scorta a convogli in mare aperto rivelando ottime doti di combattente coraggioso e sereno — Cielo dell A S, 29 maggio 1942-9 gennaio 1943

COCCHIARA Pietro, aviere scelto motorista — Motorista di apparecchio plurimotore, contribuiva con la sua perizia al successo delle numerose missioni alle quali partecipava In azioni da bassissima quota, fortemente ostacolate dalla reazione contraerea che colpiva più volte l'apparecchio, dava prova di combattività e audacia — Cielo della Balcania, 21 luglio 1941-25 marzo 1943

CONSOLI Mario aviere scelto motorista — Motorista di bordo svolgeva intensa attività di volo partecipando a rischiose missioni in zone insidiate dall'aviazione avversaria, dando costanti prove di ardimento e coraggio — Cielo dell A S. I e del Mediterraneo, 27 aprile 1941-22 gennaio 1943

CONTI Enrico aviere scelto motorista — Motorista di apparecchio plurimotore partecipava a rischiose azioni su mare aperto in zona fortemente insidiata dall'aviazione avversaria, contribuendo con serenità, capacità e noncuranza del pericolo alla buona riuscita delle missioni — Cielo del Mediterraneo centrale, 22 dicembre 1941-15 novembre 1942

(1111)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 marzo 1958, n. 254.

Trasformazione della libera Università di Camerino in Università statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1958-59 l'Università libera di Camerino è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

I contributi attualmente corrisposti dalle Provincie, dai Comuni e dagli altri enti locali sono devoluti alla Università degli studi di Camerino.

L'Università degli studi provvederà a stipulare cogli enti locali apposite convenzioni per la determinazione dell'ammontare dei singoli contributi e della durata di essi.

Art. 3.

Lo Stato corrisponderà annualmente alla Università di Camerino per il suo mantenimento un contributo di lire 20.000.000.

Art 4.

Il patrimonio mobile ed immobile dell'Università libera è devoluto all'Università statale

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà del comune di Camerino all'Università libera è mantenuta per l'Università statale.

Art. 5.

All'Università di Camerino è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui alla tabella 4 annessa alla presente legge.

I posti previsti sono portati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.

Art. 6.

Salvo quanto disposto nei successivi articoli 14 e 15 per il personale insegnante e assistente della Facoltà di medicina veterinaria, nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante e di segreteria, assistente, tecnico ed ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dallo statuto della Università libera, che trovasi in servizio alla data della legge stessa, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università.

Il personale insegnante della predetta Università libera è collocato nella corrispondente categoria statale.

Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria e d'ordine, dell'Università libera, è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente, nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle Segreterie universitarie, secondo la sua anzianità di servizio di ruolo.

Il personale assistente, tecnico ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti della carriera esecutiva, previsti dall'annessa tabella *A*, che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 6, sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale non di ruolo in servizio presso l'Università libera di Camerino alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma e per l'espletamento di esso vanno osservati i limiti, le condizioni e le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1950, n. 224.

I posti di tecnico e di ausiliario di cui all'annessa tabella *A*, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 6, sono conferiti, mediante concorso, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e dall'art. 32-*bis* della relativa legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 8.

Per il personale che verrà inquadrato, ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, nei ruoli statali, l'inquadramento è consentito solo nei confronti di coloro che abbiano acquisito, a norma dello statuto approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1172, posizione giuridica e gerarchica corrispondente a quella annessa ai posti da conferire.

Art. 9.

Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Università libera di Camerino, è inquadrato dal 1° novembre 1958 nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie.

Art. 10.

Al personale di ruolo dell'Università libera di Camerino, che per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Università antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall'art. 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale dell'Università suddetta si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'art 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e ausiliario.

Lo Stato assume, a partire dal 1° novembre 1958, l'onere di tutte le pensioni già liquidate agli aventi diritto. Dalla stessa data, le pensioni stesse sono riliquidate sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

L'Università di Camerino provvederà al versamento delle somme esistenti in cassa alla data del 31 ottobre 1958, trattenute sullo stipendio degli interessati, ai fini della pensione, secondo le norme del proprio statuto e di quelle accantonate, al medesimo titolo, quale contributo a carico dell'Università.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione della Università libera è sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'amministrazione provvisoria della Università è affidata ad un commissario governativo da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con lo incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 12.

Lo statuto della Università statale di Camerino sarà predisposto ed approvato a norma di legge ed avrà vigore a decorrere dall'anno accademico 1958-59.

Art. 13.

A decorrere dall'anno accademico 1958-59 la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Camerino è soppressa.

Disposizioni transitorie

Art. 14.

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso la anzidetta Facoltà di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale insegnante delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina.

I professori stessi sono assegnati a cattedra della stessa disciplina o di disciplina affine presso le Facoltà di medicina veterinaria, in soprannumero rispetto ai posti stabiliti nei rispettivi organici, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta della Facoltà interessata e con il consenso dei professori.

Qualora l'assegnazione sia proposta in rapporto a disciplina affine a quella professata, dovrà essere altresì sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I posti in soprannumero di cui al comma secondo del presente articolo dovranno essere riassorbiti qualora i professori ad essi assegnati vengano trasferiti ad altra sede.

Qualora non intervenga proposta di assegnazione del professore ad altra Facoltà, il professore stesso è collocato nella posizione di disponibilità, ai sensi delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 72 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso la Facoltà di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale assistente delle Università statali

secondo la loro anzianità di nomina. Gli assistenti stessi sono assegnati a cattedre della stessa disciplina o di disciplina affine presso le Facoltà di medicina veterinaria, in soprannumero rispetto ai posti stabiliti nei rispettivi organici, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta della Facoltà interessata e con il consenso degli assistenti.

I posti in soprannumero di cui al comma precedente dovranno essere riassorbiti qualora gli assistenti ad essi assegnati vengano trasferiti ad altra sede.

Qualora non intervenga proposta di assegnazione dell'assistente ad altra Facoltà, l'assistente stesso è collocato nella posizione di disponibilità ai sensi delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 72 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'inquadramento del personale assistente nel ruolo statale universitario valgono le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 16.

All'onore derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59, previsto in lire 102.700.000, si farà fronte: quanto a lire 25.000.000 a carico del capitolo corrispondente a quello n. 285 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58; quanto a lire 77 milioni 700.000 a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, della parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

TABELLA A

RUOLO ORGANICO PROFESSORI UNIVERSITARI

Facoltà di giurisprudenza	n.	1
Facoltà di scienze	»	4
Facoltà di farmacia	»	2
Totale . . .	n.	10

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ASSISTENTE

Assistenti	n.	9

RUOLI ORGANICI DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

Carriera direttiva

Qualifica: Consigliere di 1ª classe	n.	1

Carriera di concetto

Qualifica: Ragioniere	n.	1

Carriera esecutiva

Primo archivista	n.	2

RUOLO ORGANICO DEI TECNICI DELLE UNIVERSITÀ

Tecnici	n.	2

RUOLO ORGANICO DEGLI AUSILIARI DELLE UNIVERSITÀ

Ausiliari	n.	6

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MORO

LEGGE 13 marzo 1958, n. 255.

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari e di impianti di irrigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di un contributo straordinario di lire 1.200.000.000 per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari e di impianti di irrigazione.

Art. 2.

Alla attuazione del piano di opere di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in cinque esercizi finanziari.

Art. 3.

La suddetta spesa di lire 1.200.000.000 è ripartita in ragione di lire 600.000.000 nell'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 150.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1961-62.

Art. 4.

Alla spesa di lire 600.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del capitolo 198 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 13 marzo 1958, n. 256.

Norme interpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55, sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'applicazione dei benefici concessi dall'art. 4 della legge 1° marzo 1949, n. 55, è limitata al primo concorso indetto dopo la entrata in vigore della predetta legge per i posti di ufficiale sanitario, medico addetto ai servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi, medico, veterinario ed ostetrica condotti, medico addetto ai servizi di ispezione sull'assistenza sanitaria, veterinario addetto ai servizi di ispezione veterinaria, direttore di macello, medico e chimico presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi, farmacista comunale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 18 marzo 1958, n. 257.

Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, concernente sussidi a favore dei lebbrosi e dei congiunti a loro carico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento annuo previsto dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, per la concessione di sussidi a titolo di soccorso giornaliero a favore dei lebbrosi e dei loro congiunti è aumentato di lire 70 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 2.

Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero di cui alla legge sopra citata è esteso, a decorrere dal 1° luglio 1957, di congiunti dei lebbrosi dimessi e tenuti in osservazione, semprechè detti congiunti risultino a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno.

Art. 3.

Alla copertura del maggior onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1957-58 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 288 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 258.

Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 4 miliardi per l'anno 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno solare 1957, la concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo di lire 4 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1957-1958.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. **259**.

Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti stessi è regolata dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o una azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;

b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 2 sono dichiarati sottoposti al controllo previsto dalla presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati.

Dal controllo sono esclusi gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonchè gli enti ai quali la contribuzione dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.

Qualora un ente sottoposto al controllo contribuisca nelle forme dell'art. 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente.

Quando siano venute meno le condizioni di cui all'art. 2, è dichiarata cessata, con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo, la sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge.

Art. 4.

Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.

Art. 5.

I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione.

Art. 6.

Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie.

Art. 7.

Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'art. 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria.

Art. 8.

La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente.

Art. 9.

Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui alla presente legge, è istituita una speciale Sezione in seno alla Corte stessa.

Art. 10.

Al rendiconto generale dello Stato deve essere allegato un elenco completo degli enti sottoposti alla disciplina della presente legge.

Art. 11.

I regi decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 112, non si applicano agli enti soggetti alla disciplina della presente legge.

Art. 12.

Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anzichè nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'Ispettorato del credito.

Art. 14.

Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sull'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

Art. 15.

Per gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge, gli organi competenti provvederanno, entro sei mesi dalla comunicazione del decreto previsto dal primo comma del precedente art. 3, a modificare le norme concernenti la composizione dei collegi sindacali o degli organi di revisione escludendone i rappresentanti della Corte dei conti la cui partecipazione sia prevista in esecuzione delle norme di cui ai regi decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 442.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 marzo 1958, n. 260.

Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente ».

Art. 2.

L'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato.

Art. 3.

L'art. 52 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica ».

Art. 4.

L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato.

Tale indicazione non è più eccepibile.

Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.

L'eccezione rimette in termini la parte.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai giudizi in corso nei quali, al posto di chi rappresenta l'Amministrazione secondo le norme organiche, sia stato citato il competente Ministro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1958.

Nomina del dott. Vincenzo Firmi a commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e le successive modificazioni, concernenti l'istituzione della Opera nazionale dopolavoro, ora denominata Ente nazionale assistenza lavoratori;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1956, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 71, con cui è stato nominato commissario dell'E.N.A.L. il dott. Giovanni Valente;

Ritenuta l'opportunità di far luogo alla sostituzione del dott. Valente nel predetto incarico;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Firmi è nominato commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, in sostituzione del dott. Giovanni Valente, con i poteri a questo attribuiti con il decreto 21 luglio 1956, citato nelle premesse.

Roma, addì 1° aprile 1958

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1958
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 328. — CESSARI

(1779)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1958.

Sostituzione di membri della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1957, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Salerno;

Viste le note n. 51194 del 21 dicembre 1957 e n. 4032 del 29 gennaio 1958, con le quali l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno comunica che le organizzazioni sindacali locali dei lavoratori (C.I.S.L. e U.I.L.) hanno chiesto la sostituzione dei propri rappresentanti sig. Vecchione Santino ed avv. Crisci Nicola rispettivamente con il rag. Crescenzo Sabatino e con il dott. Autuori Michele;

Decreta:

Il rag. Crescenzo Sabatino ed il dott. Autuori Michele sono chiamati a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Salerno in sostituzione rispettivamente del sig. Vecchione Santino e dell'avv. Crisci Nicola.

Roma, addì 11 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1758)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1958.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalle Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalle « Compagnie riunite di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza presentate dalle Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata;

Condizioni generali di polizza per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 17 marzo 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1457)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 704 del 2 aprile 1958. Prezzi dei carboni.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 704 del 2 aprile 1958 ha adottato la seguente decisione:

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 701 del 5 marzo 1958, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alla pezzatura di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna; per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.

Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 100 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONE POLACCO
(via mare)

Pezzatura oltre 30 mm.	L.	8.850

ANTRACITE RUSSA
(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25 % di pezzatura inferiore a 25 mm.	L.	17.400
Minuto	»	10.850

II. — COKE DA GAS

I Comitati provinciali dei prezzi sono invitati a rivedere i prezzi di vendita del coke da gas delle officine rientranti nella loro giurisdizione, anche in base alle riduzioni di prezzo verificatosi con decorrenza 1° aprile 1958 per il coke metallurgico, che sono state diramate con il notiziario informativo n. 24 della segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi.

(1767)

Provvedimento n. 705 del 2 aprile 1958. Prezzi dei prodotti petroliferi - Abolizione della maggiorazione temporanea sull'olio combustibile.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 705 del 2 aprile 1958, ha adottato la seguente decisione:

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, cessa di avere applicazione la maggiorazione di L. 500 alla tonnellata, già autorizzata con il provvedimento n. 616 del 5 dicembre 1956, per i prezzi dell'olio combustibile per forni e caldaie a titolo di « rimborso dell'onere temporaneo delle maggiori spese di trasporto interno via mare ».

(1768)

Provvedimento n. 706 del 2 aprile 1958.
Tariffe degli acquedotti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 706 del 2 aprile 1958, ha adottato la seguente decisione:

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 353 del 18 febbraio 1953, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° aprile 1958 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, i seguenti acquedotti sono autorizzati ad applicare i soprapprezzi per ciascuno di essi indicati sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre la maggiorazione del 600 % sui diritti fissi per nolo dei contatori e diritti accessori:

1) *Acquedotto Civico di Torre Annunziata* (Napoli): 4300%;
2) *Società Distribuzione Acqua «S.A.D.A.», esercente l'acquedotto di Piani di Camporosso* (Imperia) limitatamente alle tariffe per gli usi irrigui: 3800 %.

Resta invariata la maggiorazione del 3600%, rispetto al 1942, sui prezzi di vendita dell'acqua destinata ad uso potabile.

(1769)

Provvedimento n. 707 del 2 aprile 1958.
Tariffe dell'energia elettrica.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 707 del 2 aprile 1958, ha adottato la seguente decisione:

TARIFFE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Cap. 2° del provvedimento 620: illuminazione privata

1. — Facendo richiamo alle disposizioni contenute nel capitolo 2° del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956, e facendo seguito al provvedimento n. 698 del 31 gennaio 1958, le ditte sottoelencate, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° aprile 1958 ed afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, sono autorizzate ad applicare la maggiorazione del 2300% ai prezzi bloccati nel 1942 per l'energia di illuminazione privata, con la eccezione per il prezzo a kWh della stessa energia erogata a contatore con le tariffe normali di illuminazione privata, il quale prezzo non potrà superare i prezzi indicati come appresso per ciascuna delle Aziende sottoelencate:

Azienda Elettrica Comunale di Vigo di Cadore (Belluno): L. 15;

Impresa Elettrica G. A. Perticone - Palena (Chieti): L. 34;

Ditta Caranci Michele & Figli - Castelpizzuto (Campobasso): L. 38,40;

Imprese Elettriche «Gran Sasso» - San Gabriele dell'Addolorata (Teramo): L. 40;

Fondazione «Sertour - Pollone» - Susa (Torino): L. 24;

Società per Azioni Idroelettrica Lupieri - Cisterna del Friuli (Udine): L. 26;

Società Elettrica di Dordolla - Moggio Udinese (Udine): L. 32;

Società Elettrica F.lli Mazzolini - Tolmezzo (Udine): L. 30.

2. — Restano immutate nei confronti delle ditte sopraelencate le altre disposizioni contenute nel citato provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

(1770)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1958, registro n. 102, foglio n. 119, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal prof. Giuseppe Biondi in data 2 luglio 1955 contro il provvedimento preso dal Ministero degli affari esteri mediante il telespresso n. 92/3219 del 25 maggio 1955.

(1598)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Oscar Budassi, nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 31 luglio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Urbino in data 12 dicembre 1945 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1943-44.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(1429)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'acquisto, da parte dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino, di appezzamenti di terreno siti nel comune di Salice d'Ulzio.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1958, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 235, l'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino è autorizzato ad acquistare appezzamenti di terreno per complessive are 38.17 siti nel comune di Salice d'Ulzio, contraddistinti al catasto di Salice d'Ulzio al foglio 9°, numeri 120, 144, 152 e 304.

(1525)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in alveo del fiume Sile in comune di Treviso, frazione Sant'Antonino.

Con decreto 26 ottobre 1957, n. 126, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale in alveo del fiume Sile, in comune di Treviso, frazione Sant'Antonino, della superficie di ettari 3.84.51, segnata nel catasto dello stesso Comune, sezione 1ª, foglio n. 11, mappale 124 e indicata nell'estratto catastale rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso il 26 novembre 1956 in scala 1:2000, estratto che fa parte integrante di questo decreto.

(1527)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1958

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	642,312
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,257
1 Corona norvegese	87,275
1 Corona svedese	120,317
1 Fiorino olandese	164,245
1 Franco belga	12,497
100 Franchi francesi	147,687
1 Franco svizzero acc.	142,56
1 Lira sterlina	1746,875
1 Marco germanico	148,715
1 Scellino austriaco	24,019

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per l'ammissione di allievi al primo anno del 15° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 19 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e l'Aeronautica;

Vista la legge 4 aprile 1953, n. 287, che ratifica il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente l'aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso l'Accademia militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, concernente l'ordinamento delle scuole militari;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1953, n. 57, concernente la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 1955;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame o per titoli ed esami per l'ammissione di allievi al primo anno del 15° corso dell'Accademia militare in Modena:

a) concorso riservato agli allievi della Scuola militare ed ai giovani licenziati dagli istituti civili di istruzione, per duecentosessanta posti (dei quali ventisei per il servizio automobilistico, quattordici per il servizio di commissariato - ruolo commissari, e sedici per il servizio di amministrazione);

b) concorso riservato ai sottufficiali per centoventisette posti (dei quali tredici per il servizio automobilistico, otto per il servizio di commissariato - ruolo commissari, e otto per il servizio di amministrazione).

Poichè i sottufficiali dei carabinieri che aspirano alla nomina a sottotenente nell'Arma propria, devono frequentare il biennio di Accademia insieme a tutti gli altri allievi, il numero dei posti messi a concorso con la lettera *b*), comprende già l'aliquota di venticinque posti che, al termine del biennio stesso dovrà essere devoluta all'Arma dei carabinieri in base ai criteri di cui agli articoli dal 20 al 26.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno devoluti, ad eccezione dell'aliquota riservata ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, ai candidati di cui alla lettera *a*) e viceversa.

Art. 3.

I corsi hanno la durata di due anni accademici, eccetto quello di commissariato (ruolo commissari) che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 27 ottobre 1958 presso l'Accademia militare di Modena.

Fino al 20 dicembre 1958 le ammissioni all'Accademia da parte dei vincitori del concorso s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Il corso biennale, ad eccezione per gli ammessi ai corsi automobilistico e di amministrazione, sarà unico per tutti gli allievi.

Al termine del corso, gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Esercito ed assegnati all'Arma dei carabinieri (limitatamente ai provenienti da detta Arma quali sottufficiali), alla fanteria, alla cavalleria, all'artiglieria o al genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine, dei loro desiderata.

Gli allievi dei corsi automobilistico, di amministrazione e di commissariato, semprechè idonei, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel servizio da essi frequentato.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MILITARE ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Disposizioni riflettenti gli allievi della Scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso, gli allievi della scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità alla vita militare;

b) siano stati riconosciuti idonei in seguito agli accertamenti sanitari di cui all'art. 6;

c) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esami del 1958 il diploma di maturità classica o scientifica;

d) siano risultati idonei nell'esame orale di matematica.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 100, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare di Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della Scuola militare entro e non oltre il 16 maggio 1958.

Art. 6.

Gli accertamenti sanitari di cui all'art. 4, lett. *b*), ai quali dovranno essere sottoposti, tutti indistintamente i candidati agli esami di maturità nel corrente anno scolastico, saranno effettuati da una Commissione, che si recherà presso la Scuola militare, presieduta da un generale medico e composta da due ufficiali medici superiori, designati dal Ministero della difesa-Esercito.

I giudizi della Commissione sono definitivi.

In conseguenza, gli allievi dichiarati non idonei, saranno eliminati dal concorso.

Art. 7.

L'esame orale di matematica di cui all'art. 4, lett. *d*), sarà sostenuto, presso la Scuola militare, con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato n. 3.

Gli allievi che avranno riportato una votazione inferiore a 18/30, saranno eliminati dal concorso.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 8.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° ed il 18° anno di età: m 1,63, se aspiranti alle varie Armi o al servizio automobilistico, m 1,60 se aspiranti ai restanti servizi;

per i giovani compresi tra il 18° ed il 20° anno di età: m 1,64 se aspiranti alle varie Armi o al servizio automobilistico, m 1,62 se aspiranti ai restanti servizi,

per i giovani compresi tra il 20° ed il 22° anno di età m 1,65 se aspiranti alle varie Armi o al servizio automobilistico, m 1,63 se aspiranti ai restanti servizi,

b) siano celibi o vedovi senza prole,

c) abbiano, se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nello Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o da una delle accademie militari (per l'Esercito, per la Marina o per l'Aeronautica),

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale, da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Esercito;

f) abbiano compiuto al 31 dicembre 1958, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 ottobre 1958. Per i candidati al corso dei commissari, il limite massimo di età e di 26 anni, da non superarsi alla data di pubblicazione del presente bando,

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esami del 1958 uno dei seguenti titoli di studio

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica,

diploma di abilitazione, rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri

Gli aspiranti al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari), all'atto della presentazione della domanda di concorso devono essere già in possesso di una delle seguenti lauree.

in giurisprudenza,

in scienze politiche;

in economia e commercio;

in scienze economiche marittime,

in scienze coloniali,

in chimica industriale,

in ingegneria industriale,

in scienze agrarie

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati

All'uopo, gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti

Art 9

Le richieste di ammissione al concorso devono essere rivolte al comando dell'Accademia militare di Modena mediante domanda in carta semplice

Detta domanda « provvisoria » firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante stesso sia minorenne e non rivesta la qualità di militare alle armi o arruolato di leva, deve essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 31 maggio 1958,

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi,

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo,

c) alle Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione

Art 10

La domanda, conforme all'allegato n 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente,

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico,

c) corso prescelto (varie Armi - senza specificare alcuna Arma - automobilismo, commissari, amministrazione);

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione del l'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare di Modena Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito

Art 11

Entro il termine improrogabile del 26 luglio 1958, i candidati dovranno far pervenire, direttamente al comando della Accademia militare, la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L 100, conforme all'allegato n 2 per i giovani minorenni o all'allegato n 2-bis per i giovani maggiorenni e per i minorenni già alle armi o arruolati di leva

Art 12

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati o trasmessi entro il 25 ottobre 1958:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile su carta da bollo da L 200

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, oppure un certificato dal quale risulti che e in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi,

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da lire 100) rilasciato dall'ufficio dello stato civile,

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

Non saranno accettati, nè certificati penali, nè certificati penali generali,

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

f) atto di assenso (carta bollata da L 100) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato Quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco;

g) certificato (carta bollata da L 100), per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto,

h) copia autentica o notarile del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L 100, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio,

i) dichiarazione (carta bollata da L 200), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente della lettera b), n 3, art 70 della legge 10 aprile 1954, n 113 La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado qualora il concorrente non conseguisse la nomina ad ufficiale in servizio permanente;

l) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino - 4×6) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome e cognome.

m) per i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari), tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conformemente a quanto è specificato nel successivo art 19

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio, a norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

I certificati di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Per casi di forza maggiore, il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 13.

Alle visite mediche ed agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 15.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) visita preliminare collegiale (dal 28 luglio al 9 agosto) presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari, nel giorno che sarà loro comunicato, con lettera raccomandata, dal Comando militare territoriale stesso.

Per i giovani residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti);

b) visita medica di appello: vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno iniziate il giorno successivo a quello della comunicazione dell'esito della visita preliminare, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale.

Se in tale visita di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il candidato sarà inviato a sostenere la visita di appello presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale viciniore.

Il giudizio di appello per i candidati residenti in Sardegna e per quelli non residenti in Italia, dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla Commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera *c*);

c) visita di accertamento definitivo presso la sede della Accademia militare di Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati già dichiarati abili alla visita preliminare o di appello.

Il risultato è definitivo.

In conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 16.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 17.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) per gli aspiranti ai vari corsi (escluso quello di commissariato - ruolo commissari):

un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia;

b) per gli aspiranti al corso di commissariato (ruolo commissari):

un esame scritto su di una delle seguenti discipline: diritto pubblico, diritto privato, economia politica, scienza delle finanze, geografia economica;

un esame orale sulle stesse discipline elencate per lo esame scritto.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 15 settembre 1958, alle ore 8,30 presso le sedi dei Comandi militari territoriali, Comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

Gli esami orali avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena, a decorrere dal 30 settembre 1958 in base ai programmi di cui all'allegato n. 3.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità nell'esame scritto e siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lettera *c*) del precedente art. 15.

Saranno dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova di esame (scritta e orale), avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 18.

All'atto dell'ammissione i giovani dovranno contrarre la ferma volontaria di due anni, sia nel caso siano stati già arruolati dai Consigli di leva, sia in caso contrario.

Graduatorie di ammissione.

Art. 19.

Gli allievi della Scuola militare in possesso dei prescritti requisiti ed i candidati licenziati dagli istituti civili di istruzione, dichiarati idonei agli esami di concorso nonchè nella visita medica di accertamento definitivo, saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie nelle quali saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) per le varie Armi, il servizio automobilistico e di amministrazione:

1) allievi della scuola militare, (con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso) in base al voto riportato nell'esame orale di matematica.

A parità di merito avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età;

2) candidati licenziati dagli istituti civili di istruzione, in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso.

A parità di media avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il servizio di commissariato (ruolo commissari): in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso, maggiorata dal punto di valutazione dei titoli prodotti.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa Commissione esaminatrice — ogni componente della Commissione disporrà di trenta punti: la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite nel cennato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI

Art. 20.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), si osserveranno, per quanto ha tratto all'ammissibilità al concorso, alle visite mediche, agli esami di concorso, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 18, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 21.

Il concorso è riservato ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, del servizio automobilistico e della sussistenza, che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o nella seconda sessione di esami del 1958 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 8 in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 16 agosto 1958;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 27° per i sottufficiali dei carabinieri) alla data del presente bando, se

aspiranti alle varie Armi, al servizio automobilistico o all'amministrazione, il 27° anno di età, alla stessa data, se aspiranti al commissariato (ruolo commissari);

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m 1,65 (m 1,63 per i candidati ai corsi di commissariato ruolo commissari, e di amministrazione);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sul l'avanzamento per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio ed eventuali benemerenze di guerra.

Art. 22

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare al concorso per le varie Armi.

I sottufficiali dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma propria devono partecipare al concorso per le varie Armi.

I sottufficiali del servizio automobilistico possono partecipare al concorso per detto servizio.

Ai servizi di commissariato (ruolo commissari) e di amministrazione possono concorrere i sottufficiali di tutte le Armi (compresa quella dei carabinieri) e servizi.

Art. 23

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso dovranno inoltrare una domanda « provvisoria » (in carta semplice) entro il 31 maggio 1958 e la domanda definitiva, su carta bollata da L. 100, al proprio comandante di Corpo, entro il 16 agosto 1958.

Nelle domande, oltre alla dichiarazione del titolo di studio posseduto, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda definitiva o trasmettere entro il 25 ottobre 1958:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 12;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *m*) del predetto art. 12;

d) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari) ritenessero utile produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 25

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi all'Accademia fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 26

All'atto dell'ammissione all'Accademia, i sottufficiali dovranno rinunciare al grado rivestito.

DISPOSIZIONI COMUNI AD AMBEDUE I CONCORSI

Art. 27

Il comando dell'Accademia militare trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito, per l'approvazione, le graduatorie di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito nella loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate dei verbali delle Commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), specificandosi il relativo punto assegnato, alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla Commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico con il risultato degli esami e della visita medica di accertamento definitivo.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLIEVI

Art. 28

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali sono a carico dello Stato.

Art. 29

Agli allievi è attribuita una indennità giornaliera di L. 308 pari cioè a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

Detta indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata a cura del comando dell'Accademia su di un apposito libretto nominativo di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.

Art. 30

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esere dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al comando dell'Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo L. 5000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2000 da versare all'atto dell'ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sul conto corrente n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 marzo 1958

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1958
Registro n. 14 Esercito, foglio n. 113. — CESARI

ALLEGATO N. 1
(Art. 10 del bando di concorso)

MODELLO DELLA DOMANDA PROVVISORIA
DI AMMISSIONE AI CONCORSI

(In carta semplice protocollo, possibilmente dattilografata)

Al comando dell'Accademia militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . . di (o fu) (2) . . . . . nato a . . . il . . . domiciliato a . . . provincia di . . . via . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1958-59 per l'ammissione in qualità di allievo del corso di (3) . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . .

. . . lì 1958

Il concorrente
(firma leggibile)
. . . .

Se il candidato è minorenne
(firma leggibile del genitore)
. . . .

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).
(2) Nome del padre.
(3) Per gli aspiranti al corso delle Armi indicare soltanto « varie Armi » senza cioè specificare quale Arma.

ALLEGATO N. 2
(Art. 11 del bando di concorso)

MODELLO DELLA DOMANDA DEFINITIVA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI
(In carta da bollo da L. 100)

(da compilare per i giovani minorenni non arruolati di leva)

Al comando dell'Accademia militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . domanda che suo figlio (o pupillo) (2) . . . . . nato a . . . . . . il . . . . . . domiciliato a . . . . . provincia di . . . . via . . . . . n. . . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1958-59 per l'ammissione in qualità di allievo al corso di (3) . . . .

Unisce i seguenti documenti (4):

. . . .
. . . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . . lì 1958

(Firma leggibile del padre o di chi ne esercita la patria potestà)
. . . .

AVVERTENZA

Nel caso che la domanda sia firmata dal tutore, allegare l'atto costitutivo di tutela.

---

(1) Cognome e nome del genitore o del tutore o di chi ne esercita la patria potestà.

(2) Nome e cognome del giovane.

(3) Per gli aspiranti al corso delle Armi, indicare soltanto « varie Armi » senza cioè specificare quale Arma.

(4) Ovvero: Si riserva di trasmettere entro il 25 ottobre 1958 la prescritta documentazione.

ALLEGATO N. 2-*bis*
(Art. 11 del bando di concorso)

MODELLO DELLA DOMANDA DEFINITIVA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI
(In carta da bollo da L. 100)

(da compilare dai giovani maggiorenni o dai minorenni se già arruolati)

Al comando dell'Accademia militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . il . . . . . domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1958-59 per l'ammissione in qualità di allievo del corso di (2) . . . .

Unisce i seguenti documenti (3):

. . . .
. . . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . . lì 1958

Il concorrente
(firma leggibile)
. . . .

---

(1) Cognome e nome del concorrente.

(2) Per gli aspiranti al corso delle Armi, indicare soltanto « varie Armi » senza cioè specificare quale Arma.

(3) Ovvero: Si riserva di trasmettere entro il 25 ottobre 1958 la prescritta documentazione.

ALLEGATO N. 3
(Art. 17 del bando di concorso)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DELLE VARIE ARMI E DEI SERVIZI: AUTOMOBILISTICO E DI AMMINISTRAZIONE

Cultura generale
(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

Matematica
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30 minuti e verterà su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 6ª, la seconda fra la 7ª e la 9ª), una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato, non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico dalla teoria all'applicazione.

Algebra:

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico; operazioni sui binomi e sui polinomi; potenze di binomi e polinomi.

2ª tesi: Scomposizione in fattori; divisibilità per $(x \pm a)$; regola del Ruffini.

3ª tesi: Frazioni algebriche.

4ª tesi: Equazioni di 1° grado ad una incognita; disequazioni di 1° grado ad una incognita; sistemi di equazione di 1° grado.

5ª tesi: Equazioni di 2° grado ad una incognita; equazioni biquadratiche; disequazioni di 2° grado.

6ª tesi: Teoremi sui radicali; equazioni con radicali; disequazioni frazionarie ed irrazionali.

7ª tesi: Logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche; progressioni aritmetiche.

8ª tesi: Risoluzione di espressioni col calcolo logaritmico; equazioni esponenziali; progressioni geometriche.

9ª tesi: Equazioni logaritmiche; sistemi e problemi di 2° grado.

Geometria:

1ª tesi: Equivalenza fra figure piane; teorema di Pitagora e sue applicazioni; similitudini sul piano; teorema di Talete e sue applicazioni; costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale) - Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi; uguaglianze di figure spaziali; equivalenze dei solidi).

3ª tesi: Regole per il calcolo di lunghezza; aree; volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti)

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante Uso delle tavole trigonometriche.

2ª tesi: Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi. Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche

3ª tesi: Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

4ª tesi: Il teorema dei seni e il teorema di Carnot Risoluzione dei triangoli non rettangoli Area di un triangolo

5ª tesi Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geografia

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su due tesi estratte a sorte. una tra le prime 4 ed una tra le ultime 5:

1ª tesi. Geografia generale e astronomica, genesi della terra secondo l'ipotesi di Laplace, orogenesi, cenni sulle ère e caratteristiche relative, sfera terrestre, latitudine e longitudine, forme, dimensioni e movimento della terra, fenomeni che ne derivano.

2ª tesi: Geografia fisica ed antropica.

Terreno: planimetria ed altimetria, morfologia.

Clima: Definizioni; elementi del clima, temperatura e suoi fattori, pressione e venti, umidità e precipitazioni

Acque: continentali (superficiali e sotterranee), oceaniche, moto del mare

Popolazioni Determinanti degli insediamenti umani e della distribuzione della popolazione

3ª tesi: Continenti euroasiatico e africano:

cenni descrittivi generali configurazioni, mari, sistemi oroidrografici; clima, vegetazione, risorse, insediamenti umani

Organizzazione politica: suddivisioni politiche, popolazione, economia; commercio, industria

4ª tesi: Continente americano, Oceania

Cenni descrittivi generali: configurazione, mari, sistemi oroidrografici, clima, vegetazione, risorse, insediamenti umani

Organizzazione politica suddivisioni politiche, popolazione, economia; commercio; industria

5ª tesi: Europa:

Regione iberica, gallica, germanica, carpatico danubiana: configurazione; sistemi oroidrografici, clima, vegetazione, risorse; popolazione, suddivisioni politiche, principali attività economiche; industriali, commerciali, vie di comunicazione terrestri e fluviali

6ª tesi: Europa:

Regione balcanica, sarmatica, scandinava, britannica configurazione, sistemi oroidrografici, clima, vegetazione, risorse, popolazione, suddivisioni politiche, principali attività economiche, industriali, commerciali, vie di comunicazione terrestri e fluviali

7ª tesi: Italia

Posizione; configurazione generale, mari; sistema oroidragrafico; clima; vegetazione, risorse

8ª tesi: Italia:

Il bacino del Mediterraneo e l'Italia sistema alpino e appenninico (limiti, caratteristiche, suddivisioni; valichi e comunicazioni principali), cenno sui confini

9ª tesi: Italia:

Popolazione e sua distribuzione, suddivisioni amministrative, principali attività economiche, industriali, commerciali, scambi con l'estero; principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie, marittime, aeree

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI COMMISSARIATO (RUOLO UFFICIALI COMMISSARI)

I GRUPPO

Diritto pubblico

A) *Diritto costituzionale*:

1ª tesi: Il diritto costituzionale in generale: cenni storici, le fonti, concetto ed aspetti fondamentali dello Stato, la sfera di azione dello Stato, le unioni dello Stato con altri enti, il Governo dello Stato.

2ª tesi Cittadini e sudditi dello Stato, formazione, modificazioni costituzionali ed estinzione dello Stato, cenni sui vari Organi costituzionali, il Presidente della Repubblica, il Senato, la Camera dei deputati, il Gabinetto

3ª tesi Cenni sulle leggi principi generali, le leggi formali, le leggi delegate, decreti legge ed altre ordinanze di necessità, i regolamenti dello Stato e degli enti ausiliari, il diritto non scritto, principi generali della funzione esecutiva e le varie manifestazioni della potestà esecutiva, principi generali sulla giurisdizione, principi generali sulle libertà civili

B) *Diritto amministrativo*

4ª tesi: Concetto di amministrazione e di diritto amministrativo, le fonti del diritto amministrativo I soggetti del diritto amministrativo Concetto di ente pubblico, gli enti parastatali, conseguenze della pubblicità degli enti, gli organi e gli uffici, rapporti fra i vari organi, gerarchia ed autarchia, i funzionari o agenti pubblici, esercizio privato di pubblica funzione.

5ª tesi Gli impiegati pubblici, stato giuridico ed economico degli impiegati, natura giuridica del rapporto d'impiego, la rappresentanza del diritto pubblico, organi dell'Amministrazione centrale, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Ministeri

6ª tesi Amministrazioni ed aziende autonome, Collegi consultivi centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, Amministrazione locale, la Circoscrizione amministrativa, la Regione, la Provincia, il Comune, il Prefetto e la Prefettura, altri uffici governativi locali di maggiore importanza, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; i consorzi di enti pubblici

7ª tesi Atti e rapporti amministrativi: Concetto di atto amministrativo, caratteri dell'atto amministrativo, forma degli atti amministrativi, figure tipiche degli atti amministrativi, vizi degli atti amministrativi e loro effetti

8ª tesi Le potestà dell'Amministrazione, le prestazioni dell'Amministrazione (pubblici servizi), rapporti obbligatori di diritto pubblico rapporti di diritto privato degli enti pubblici, trasferimento e distinzione dei rapporti di diritto amministrativo

9ª tesi La giustizia amministrativa. vicende storiche, denuncia, opposizione: ricorso gerarchico, ricorso straordinario, azione giudiziaria, distinzione fra diritti ed interessi, giurisdizione amministrativa ordinaria, loro natura giuridica e competenza, ammissibilità del ricorso, ricorso contro ricorso, ricorso incidentale, il giudizio, la decisione e le sue impugnative, giurisdizioni amministrative speciali, l'arbitrato nel diritto amministrativo, conflitti di competenza, di giurisdizione, di attribuzione

II GRUPPO

Diritto privato

A) *Parte generale*:

1ª tesi Concetto del diritto in generale, diritto oggettivo, distinzione, le fonti del diritto oggettivo, efficacia del diritto oggettivo nel tempo e nello spazio, interpretazione del diritto oggettivo, il diritto soggettivo, distinzione

2ª tesi I soggetti dei diritti; le persone fisiche e la loro capacità, cause che modificano la capacità, cessazione della capacità, assenza, gli atti dello stato civile, le persone giuridiche, associazioni e comitati non riconosciuti

3ª tesi Oggetti dei diritti le cose, i beni, vita dei diritti soggettivi, acquisto, modificazione e perdita dei diritti soggettivi, fatti giuridici, i negozi giuridici, elementi essenziali del negozio giuridico, la volontà, la rappresentanza, la causa, elementi accidentali del negozio giuridico, la condizione, il termine; il modo, imperfezione, inefficacia, invalidità del negozio giuridico, prescrizione, usucapione ed istituti affini.

B) *Parte speciale*:

4ª tesi Nozioni fondamentali sul diritto delle persone, nozioni fondamentali sul diritto di famiglia; nozioni fondamentali sul diritto delle successioni, i diritti reali, nozioni generali, caratteri, distinzioni, la proprietà nozioni, caratteri, limitazioni, modi di acquisto, tutela della proprietà, i diritti reali di godimento, la superficie, l'enfiteusi, al usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù, diritti di garanzia, il pegno, l'ipoteca, la comunione

5ª tesi: Il possesso: nozioni generali; acquisto; perdita e successione del possesso; accessione; forma del possesso; tutela del possesso; diritti di obbligazione; nozioni generali; vincolo giuridico, obbligazioni naturali; prestazioni; distinzioni delle obbligazioni.

6ª tesi: I soggetti dell'obbligazione; obbligazione con pluralità di soggetti; obbligazioni solidali; mutamenti soggettivi dell'obbligazione; adempimento delle obbligazioni; inadempimento delle obbligazioni; responsabilità contrattuali; tutela delle obbligazioni; estinzione delle obbligazioni.

7ª tesi: Le obbligazioni da contratto; elementi; distinzioni; formazioni, modificazioni e cessazioni dei contratti; i contratti speciali in particolare; fatti illeciti; altre fonti di obbligazione; pubblicità degli atti giuridici; trascrizioni; prova dei diritti.

III Gruppo

Scienza delle finanze e diritto finanziario

A) *Parte generale*:

1ª tesi: Definizione, concetto e finalità della scienza delle finanze: varie concezioni del fenomeno finanziario; i bisogni collettivi; i pubblici servizi; il patrimonio dello Stato; beni patrimoniali e beni demaniali.

2ª tesi: L'amministrazione del patrimonio dello Stato; le entrate e le spese pubbliche; generalità sulle entrate e loro distinzioni; le entrate pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano; generalità sulle spese pubbliche, varie categorie di spese pubbliche: le spese pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano.

3ª tesi: La finanza tributaria; le entrate derivate in generale; le tasse, le imposte e loro distinzioni; i principi giuridici che regolano le imposte; i principi economici che regolano le imposte; l'oggetto delle imposte; l'accertamento e la esazione delle imposte; il contenzioso tributario; i ruoli in particolare.

B) *Parte speciale*:

4ª tesi: Le imposte dirette in particolare; le imposte indirette in particolare; le tasse in particolare; la finanza locale; conoscenza approfondita della legge e del regolamento sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Geografia economica

A) *Parte generale*:

5ª tesi: Definizioni, concetto; finalità della geografia economica; gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (acqua, aria, terra): le forme fondamentali della produzione e del commercio; le vie di comunicazione e di scambio.

6ª tesi: I principali vegetali utili all'uomo; cereali; piante zuccherine, alcooliche, nervine, oleifere, foraggere, industriali; produzione, consumo, scambio; i principali animali utili all'uomo e loro derivati; produzione, consumo, scambio; le principali materie prime minerali (con particolare riferimento ai combustibili solidi, liquidi e gassosi).

B) *Parte speciale*:

7ª tesi: Generalità fisico-economiche dell'Italia; l'agricoltura; l'allevamento e la pesca in Italia; l'industria in Italia, con particolare riferimento a quella alimentare (molitura, panificazione, pastificazione, conserve, ecc.) a quella tessile, a quella dei cuoiami ed a quella delle materie plastiche.

8ª tesi: I principali scambi dell'Italia con l'estero; bilancia economica e bilancia commerciale; lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione in Italia (terrestri, marittimi, aerei); prospettive economiche dell'Italia.

Economia politica

9ª tesi: I concetti fondamentali dell'economia politica; i fattori della produzione, il lavoro nella evoluzione economica; il capitale e la sua importanza nei rapporti dell'economia sociale.

10ª tesi: Le varie specie di imprese: gli elementi economici delle imprese; le industrie e le macchine; lo scambio di beni; la remunerazione dei servizi.

Roma, addì 12 marzo 1958

Il Ministro: Taviani

(1747)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto 19 novembre 1957, n. 73443/3ª San., con il quale sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1954;

Vista la deliberazione n. 1 in data 11 gennaio 1958, con la quale la Giunta municipale di Santa Severina ha preso atto della rinunzia presentata dall'ostetrica Monterosso Caterina alla nomina a titolare della condotta ostetrica del Comune predetto fattale con deliberazione n. 52 del 3 dicembre 1957;

Considerato che le concorrenti appresso indicate collocate in graduatoria dopo la ostetrica Monterosso Caterina, regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina e non hanno fatto pervenire, nei termini, alcuna comunicazione di accettazione:

ostetriche Morozzo Assunta e Petruzza Annina;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Tiranti Silena, interpellata in merito, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica predetta, che risulta dalla medesima indicata nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Tiranti Silena è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Santa Severina in sostituzione dell'ostetrica Monterosso Caterina rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Santa Severina.

Catanzaro, addì 27 febbraio 1958

Il prefetto: Nicosia

(1360)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 130 e n. 131 Div. 3/1 in data 10 gennaio 1958, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai sanitari vincitori del concorso per titoli ed esami al posto della seconda condotta medica vacante presso il comune di Sesto San Giovanni alla data del 30 novembre 1956;

Considerato che a seguito di rinuncia del sanitario regolarmente interpellato a norma di legge, è rimasta vacante e disponibile detta condotta medica;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria del concorrente dichiarato idoneo e delle preferenze indicate a suo tempo dallo stesso concorrente interessato, il quale, interpellato a norma di legge, ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pece Alfonso è assegnato alla 2ª condotta medica di Sesto San Giovanni.

Il sindaco del comune di Sesto San Giovanni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 13 marzo 1958

Il prefetto: Liuti

(1544)

MOLA FELICE, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.